

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO



REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

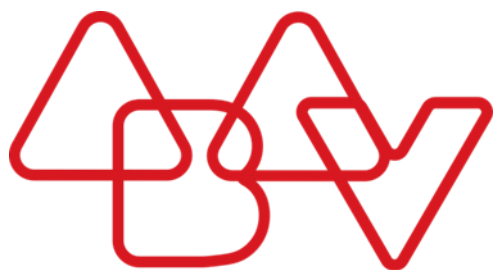


Ente Gestore:

Fondazione Accademia Srl
Viale Egeo, 104 - 00144 Roma

Elenco documenti

- 1) Regolamento didattico generale (Testo combinato del Regolamento didattico generale approvato con Decreto del MIUR - Direzione generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica Protocollo n. 2444 del 28/10/2013 e della Integrazione del Regolamento didattico generale approvata con Decreto del MUR - Direzione Generale degli Ordinamenti e del Diritto allo Studio AFAM Protocollo n. 978 del 02/07/2024);
- 2) Regolamento didattico generale (Testo approvato con Decreto del MIUR - Direzione generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica Protocollo n. 2444 del 28/10/2013);
- 3) Decreto del MIUR - Direzione generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica Protocollo n. 2444 del 28/10/2013 di approvazione del testo del 28/10/2013;
- 4) Regolamento didattico generale (Modifica Art. 16 in adempimento alle disposizioni di cui all'Art. 7 commi 8 e 12; Art. 8, comma 2; Art. 11, commi 1 e 8 del Decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470 disposta con Decreto dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" leg. ricon. su delibera del Consiglio Accademico);
- 5) Decreto del MUR - Direzione Generale degli Ordinamenti e del Diritto allo Studio AFAM Protocollo n. 978 del 02/07/2024 di approvazione la modifica del regolamento didattico dell'Istituzione Accademia di belle arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di Viterbo , con esclusivo riferimento all'introduzione dell'articolo dedicato ai dottorati di ricerca (Art. 16 del testo);



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO

Regolamento generale degli studi

Testo coordinato della versione del 28/10/2013 con le
modifiche dell' "*Art. 16 – Dottorato di ricerca*" del 02/07/2024

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Finalità

TITOLO II - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

- Art. 3 – Titoli e corsi di studio Art. 4 – Strutture didattiche
- Art. 5 – Ordinamento didattico generale dei corsi di studio
- Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 8 – Crediti Formativi Accademici
- Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative Art. 10 – Manifesto degli studi
- Art. 11 – Orientamento e tutorato
- Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

TITOLO III - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

- Art. 13 – Diploma Accademico di primo livello
- Art. 14 – Diploma Accademico di secondo livello
- Art. 15 – Diploma Accademico di Specializzazione
- Art. 16 – Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, Master Art. 18 – Attività didattiche speciali e integrative

TITOLO IV - CARRIERE STUDENTESCHE

- Art. 19 – Iscrizione ai Corsi
- Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia
- Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 22 – Calendario Didattico
- Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
- Art. 24 – Esami e verifiche del profitto
- Art. 25 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 26 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi Art. 27 – Attività didattiche speciali e integrative
- Art. 28 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

- Art. 29 – Immatricolazioni ed iscrizioni Art. 30 – Certificazioni
- Art. 31 – Tutela dei diritti degli studenti Art. 32 – Doveri didattici dei docenti
- Art. 33 – Associazioni e cooperative studentesche
- Art. 34 – Attività di collaborazione part-time

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 35 – Norme transitorie e finali
- Art. 36 – Responsabilità e pubblicità
- Art. 37 – Approvazione del regolamento didattico di Accademia
- Art. 38 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - 1.1 per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - 1.2 per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" di VITERBO, acronimo ABAV;
 - 1.3 per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - 1.4 per ANVUR, l' Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - 1.5 per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - 1.6 per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - 1.7 per Decreti Ministeriali, il D.M. 30 settembre 2009, n. 123 emanato ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
 - 1.8 per regolamenti didattici, i regolamenti adottati dall'Accademia di Belle Arti di VITERBO, redatti nel rispetto del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 e del D.M. 30 settembre 2009 n. 123 che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
 - 1.9 per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;
 - 1.10 per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico ed il diploma di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;
 - 1.11 per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - 1.12 per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - 1.13 per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - 1.14 per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
 - 1.15 per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
 - 1.16 per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - 1.17 per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
 - 1.18 per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
 - 1.19 per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 30 settembre 2009, n. 123 ;

- 1.20 per area disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, gli ordinamenti e le strutture didattiche dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di VITERBO.

TITOLO II - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. L'Accademia organizza, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio:
 - 1.1 corsi di diploma accademico di I livello
 - 1.2 corsi di diploma accademico di II livello
 - 1.3 corsi di diploma accademico di specializzazione
 - 1.4 corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca
 - 1.5 corsi di perfezionamento o master di primo e secondo livello
2. L'Accademia può organizzare altresì, i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - 2.1 corsi di perfezionamento breve;
 - 2.2 corsi di aggiornamento professionale;
 - 2.3 corsi di preparazione agli esami di stato;
 - 2.4 stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico - culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
 - 2.5 corsi intensivi e di orientamento per studenti.
3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 4 - Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Accademia:
 - 1.1 i Dipartimenti;
 - 1.2 le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione;
 - 1.3 le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.
2. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico e l'Ente gestore.
3. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico e l'Ente gestore, per il funzionamento delle strutture didattiche, potrà essere prevista l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
4. I corsi di studio attivati sono definiti nelle tabelle allegate al presente regolamento quale parte integrante, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento
5. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono proposte, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti, emanate con decreto del Direttore e ratificate dall'Ente gestore.
7. L'Accademia assicura la formazione che si realizza nei Dottorati di ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
8. Corsi di studi inter-scuole, inter-accademie e inter-università possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.
9. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 11.

10. L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi e adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", disciplinato dallo Regolamento generale dell'Accademia.

Art. 5 - Ordinamento didattico generale dei corsi di studio

1. L'Ordinamento didattico determina l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei corsi di vario livello appartenenti alle scuole e ne attribuisce l'afferenza ai dipartimenti.
2. Negli ordinamenti didattici generali sono specificati:
 - 2.1 la denominazione dei corsi di studio;
 - 2.2 il dipartimento e la scuola di appartenenza;
 - 2.3 gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
 - 2.3 la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
 - 2.4 l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso;
 - 2.5 eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di diploma accademico di I e II livello, dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione alla ricerca, dei master e dei corsi di perfezionamento, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.
2. Il regolamento didattico del corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e su delibera dell'ente gestore.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - 3.1 la denominazione del Corso di studi, la classe di appartenenza e la Scuola di afferenza;
 - 3.2 la durata del corso;
 - 3.3 i curricula offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - 3.4 l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - 3.5 gli obiettivi formativi specifici;
 - 3.6 le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - 3.7 la tipologia delle forme didattiche - anche a distanza - degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - 3.8 la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - 3.9 le regole sugli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione di studenti non impegnati a tempo pieno;
 - 3.10 le modalità di riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in altri corsi di studio dell'accademia o di altre accademie o università;
 - 3.11 ogni Scuola, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al vigente Regolamento didattico del corso.
4. L'insieme dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, una volta approvati, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nel Manifesto degli studi dell'Accademia.

Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Accademia attiva disattiva o modifica, i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale, ratificato dall'ente

gestore, a partire dall'inizio del successivo anno accademico previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.

3 I Corsi di studi sono attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Accademia (Corsi di studi inter-scuole) o convenzioni tra diverse Accademie e Atenei (Corsi di Studi inter-accademici o interuniversitari). I relativi regolamenti determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra i soggetti convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

4 I Corsi di studio sono attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.

5. I corsi di secondo livello vengono istituiti solo nel caso siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

6. I corsi di formazione alla ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 212/2005 sono attivati, su proposta dell'istituzione, con decreto del Ministro.

7. la proposta didattica relativa ai Master è trasmessa al Ministero per la verifica della coerenza con le linee guida appositamente predisposte dal CNAM.

8. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.

9. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

Art. 8 – Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati "CFA".

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura dell'impegno dello studente finalizzato all'apprendimento, comprensivo sia delle attività svolte in accademia che dello studio individuale. Ad ogni Credito Formativo Accademico corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata in 60 CFA secondo le norme vigenti per complessive 1500 ore.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, entrambi con eventuale lode.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Accademia può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione del curriculum degli studi, dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso o abbia dato il suo assenso.

7. I regolamenti didattici dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e al possesso di competenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da enti o istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

8. Nel caso di immatricolazione per trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Accademia, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Direttore sentito il Consiglio Accademico che valuta tenendo conto degli obiettivi formativi

qualificanti del Corso nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole, in mancanza di specifiche convenzioni e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.

9. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il credito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione agli anni successivi al primo, con abbreviazione di Corso.

10. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.

2. I Regolamenti dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".

3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, possono essere previste opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.

4. Gli studenti iscritti presso altre Accademie o Istituzioni di pari livello italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, su delibera del Consiglio Accademico. In tali casi è dovuto un contributo di frequenza. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.

5. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, su delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori del Corso di studi. In tali casi è dovuto un contributo non superiore al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.

Art. 10 – Manifesto degli studi

1. Il Manifesto annuale degli studi è emanato entro il 30 aprile di ogni anno con decreto direttoriale, sentito il Consiglio Accademico e ratificato dall'Ente gestore. Il Manifesto annuale degli studi che comprende:

- 1.1 il regolamento e l'articolazione didattica di ciascun corso di studio;
- 1.2 le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- 1.3 i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
- 1.4 le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- 1.5 l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
- 1.6 Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica.

Art. 11 – Orientamento e tutorato

1. L'attività di orientamento e tutorato fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi. Essa assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali, migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza accademica e assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

2. Il servizio di orientamento e tutorato viene realizzata da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a predisporre la guida dello studente cartacea e online, a preparare materiale informativo sulle attività accademiche ed a curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno.
5. Il piano individuale delle attività di tutorato e orientamento, proposto dall'apposita commissione è approvato dal Direttore e ratificato dall'Ente gestore.

Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

Art. 13 – Diploma Accademico di primo livello

1. Il Diploma Accademico di primo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
2. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Per l'iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
4. I Regolamenti didattici di ciascun Corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
5. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
6. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
7. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 14 – Diploma Accademico di secondo livello

1. Il Diploma Accademico di secondo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello.
2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.
5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.
6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri "curricula" o in altri corsi di primo livello dell'Accademia o di altre Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.
7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
8. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti l'iscrizione e la frequenza dei corsi di secondo livello, lo studente che conseguirà il titolo di primo livello nella sessione straordinaria di febbraio può essere iscritto "con

riserva” ed ammesso alla frequenza dei corsi di secondo livello. Al conseguimento del titolo di primo livello la riserva sarà sciolta e l’iscrizione sarà definitivamente regolarizzata. Ove il conseguimento del titolo non avvenga entro la sessione straordinaria dell’anno precedente, l’iscrizione al corso specialistico decade.

9. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l’ammissione al corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

10. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all’art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 15 – Diploma Accademico di Specializzazione

1. Il Diploma accademico di Specializzazione viene conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/05.
3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione, la durata del corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono fissati dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e l’ente gestore.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o di laurea ovvero di un altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
5. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l’ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.
6. L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
7. La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del direttore dell’Accademia.
8. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. La durata normale dei corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all’art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

rmulato:

“Art. 16 –Dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (d’ora in avanti anche “dottorato di ricerca AFAM”) fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell’ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all’acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, al

- raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale:
- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di re-visione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria, la pubblica amministrazione, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di Dottorato, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente e attivate previa approvazione del Consiglio Accademico e dell'ente gestore, dopo autorizzazione del MUR.
5. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
6. I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di

Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, Master

1. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o del diploma accademico di secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master.
2. L'offerta didattica dei diplomi di perfezionamento o master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
3. L'Accademia può attivare Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico, emanato con decreto direttoriale, ratificato dall'Ente gestore. La durata dei master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA.

Art. 18 – Attività didattiche speciali e integrative

1. I corsi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.

2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.

Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

3. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.

4. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

TITOLO IV - CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 19 – Iscrizione ai Corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e i contributi da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi è indicata nel Manifesto degli studi, di cui al precedente Art.10.

2. Qualora per l'immatricolazione sia richiesto un esame di ammissione, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, salvo diversa determinazione ministeriale, entro il 15 ottobre precedente l'inizio dei Corsi. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.

Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di studenti provenienti da altra Istituzione di pari livello, e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Accademico che:

- 1.1 valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
- 1.2 indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
- 1.3 stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
- 1.4 formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio Accademico, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Accademia di crediti acquisiti presso altre Istituzioni di pari livello può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico;

3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione.

Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.

2. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del responsabile dei rapporti internazionali, sentiti i coordinatori dei singoli corsi, sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
5. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico secondo le modalità stabilite all'art. 8 del presente regolamento, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.
6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
7. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
9. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 22 – Calendario Didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e l'Ente gestore, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - 1.1 fermo restando che l'anno accademico inizia il 1° novembre e si conclude il 31 ottobre, le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di laurea, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
 - 1.2 l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - 1.3 le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - 1.4 deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - 1.5 gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso potranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali;
 - 1.6 il calendario degli esami deve essere reso noto almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, a tempo debito, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - 1.7 l'Accademia cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore dell'Accademia.
3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede i necessari requisiti di frequenza.

Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi corrispondenti.
2. Oltre ai moduli didattici che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'attivazione di pre-corsi, corsi di sostegno, corsi estivi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Per ogni insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio:
 - 3.1 il settore scientifico-disciplinare (o più settori) di riferimento definito anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti;
 - 3.2 l'assegnazione di un adeguato numero di crediti;
 - 3.3 il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti;
 - 3.4 propedeuticità.
4. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti e attribuire singolarmente i crediti nell'ambito di ogni modulo.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono disciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
6. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.

Art. 24 – Esami e verifiche del profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa.
2. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che permettono il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) stabilite dal docente del corso), la votazione viene espressa in trentesimi. Possono essere individuate prove di verifica in itinere per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode che non dovrà essere valutata nel calcolo della media. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da tre membri, il primo dei quali è di norma il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia; il terzo è un altro Docente o cultore della materia.
7. Nel caso in cui le commissioni siano composte da più di due membri, possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno due membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.

8. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale.
10. Lo studente riprovato non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

Art. 25 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che deve comprendere la realizzazione di un elaborato e un'esposizione dinanzi ad una commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello i regolamenti prevedono, accanto a prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
5. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello, di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore, o da un suo delegato, e sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque da almeno cinque docenti.
7. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
8. Nei Corsi di studi inter-scuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.
9. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 26 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
2. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non

- frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico. Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.
 4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
 5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.
 6. Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di corso.
 7. In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, su proposta di apposita commissione nominata dal direttore, provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.
 8. L'Accademia può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
 9. Si considera studente ripetente:
 - 9.1 lo studente che entro la durata normale del Corso non avendo, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza per le attività formative considerate indispensabili dall'Ordinamento didattico ai fini del passaggio all'anno successivo, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - 9.2 lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti minimo che l'Ordinamento didattico prevede per passare all'anno successivo.
 10. Lo studente ripetente non può iscriversi all'anno di corso successivo ed è tenuto ad iscriversi di nuovo allo stesso anno versando i contributi previsti. Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi.
 11. Lo studente ripetente o fuori corso che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a frequentare di nuovo le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo corso di studi.
 12. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto al solo pagamento dell'iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.
 13. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

14. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 27 – Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei Corsi intensivi.
2. Le strutture didattiche, anche con il supporto del Centro Orientamento e Formazione e/o in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, possono attivare i seguenti servizi didattici integrativi:
 - 2.1 corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - 2.2 corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
3. L'Accademia può istituire:
 - 3.1 corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - 3.2 corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - 3.3 corsi di formazione professionale per laureati;
 - 3.4 corsi di formazione permanente;
 - 3.5 corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
 - 3.6 summer school.
4. L'Accademia può istituire Corsi IFTS, disciplinati da un apposito regolamento.
5. La partecipazione alle attività dei Corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.
6. L'Accademia organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 28 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna e interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - 3.1 comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - 3.2 comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio tutorato e orientamento;
 - 3.3 comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
 - 3.4 comunicazioni per via telematica a cura del servizio tutorato e orientamento.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

Art. 29 – Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e i contributi da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Consiglio Accademico, che delibererà in proposito.

Art. 30 – Certificazioni

1. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti Direttoriali sono definitivi.

Art. 31 – Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

2. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 32 – Doveri didattici dei docenti

1. Ogni Docente, nell'ambito del proprio incarico, è tenuto a svolgere la sua attività didattica secondo modalità opportunamente coordinate in sede di programmazione e nel rispetto della libertà di insegnamento. L'attività didattica può essere articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. I regolamenti didattici dei corsi specificheranno tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.

2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali sono previste le attività formative ad essi affidate, secondo un calendario stabilito.

3. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.

4. Ciascun Docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione deve informare tempestivamente il Direttore, per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi e le modalità di recupero delle attività didattiche.

5. Ogni Docente titolare d'insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

6. L'Ente gestore approva annualmente il piano dei compiti didattici dei docenti e l'impegno orario previsto per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni in relazione alla natura delle attività formative affidate ed al monte ore annuo del docente sulla base delle proposte predisposte dal Direttore, con l'ausilio del Consiglio Accademico, in base alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio e in base ai settori disciplinari e alle competenze,

8. Può essere affidata ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che, in ogni caso, non deve compromettere l'attività di formazione e di

ricerca. Tale collaborazione didattica dei cultori della materia, dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Accademia.

9. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte, vidimato dal Direttore. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

10. Il registro viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibirlo, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

11. Rientra tra gli obblighi dei docenti la partecipazione agli organi istituzionali, a commissioni, ad attività di orientamento e ad altre attività legate alla produzione artistica ed alla ricerca. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione.

Art. 33 – Associazioni e cooperative studentesche

1. L'Accademia indice, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative di cui alla lettera d) dell'art.12 della Legge 390/91. Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.

2. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 34 – Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche. L'amministrazione centrale e le strutture decentrate potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovrà essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. I regolamenti delle strutture didattiche assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. Allo scopo, fissano le equivalenze delle attività formative previste nei nuovi ordinamenti con le attività previste dai precedenti e rendono conseguentemente possibile l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui relativamente agli anni attivati nei nuovi corsi di studi. Provvedono, ove opportuno, alla istituzione di appelli aggiuntivi per gli studenti fruitori del vecchio ordinamento.

2. L'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica, procede ad una armonizzazione dei programmi didattici degli attuali corsi con quelli previsti nei nuovi corsi di studi.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono i crediti corrispondenti alle attività formative previste dagli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore dei nuovi, onde consentire l'eventuale opzione degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Allo scopo, ove necessario, rettificano i crediti attribuiti alle attività formative previste dai nuovi ordinamenti tenendo conto della valenza (obbligatoria, caratterizzante, opzionale) e del peso (annuale, semestrale) che esse avevano nel precedente ordinamento.

4. L'Accademia attribuisce agli insegnamenti non più previsti nell'ordinamento dei loro corsi di studi un numero complessivo di crediti di norma non superiore a quelli attribuiti alle scelte libere degli studenti dal regolamento del corso di studi.

5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti sono valutati in crediti secondo criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma e riconosciuti per il conseguimento della Diploma Accademico di Primo o di Secondo Livello. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata.

6. Agli iscritti ai Corsi di Diploma Accademico e alle scuole di specializzazione, che siano ammessi a frequentare un corso di Formazione alla Ricerca si applicano le norme previste dagli ordinamenti vigenti.

Art. 36 – Responsabilità e pubblicità

1. La responsabilità delle attività didattiche è delle persone alle quali esse sono direttamente affidate. Spetta alle strutture e agli organi individuali vigilare sullo svolgimento delle attività formative.
2. Tutti i procedimenti e le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione didattica sono diffuse nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, dal Regolamento generale dell'Accademia e dai Regolamenti di scuola.

Art. 37 – Approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia

1. Il presente Regolamento è disposto dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e ratificato dall'Ente gestore, ed è approvato con decreto del Direttore AFAM. In seguito all'approvazione il Regolamento è adottato con decreto del Direttore.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore. Art.

38 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono disposte dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e ratificate dall'Ente gestore ed emanate con decreto del Direttore previa approvazione ministeriale.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituto.



Regolamento generale degli studi

(versione al 28/10/2013)

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Finalità

TITOLO II - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

- Art. 3 – Titoli e corsi di studio
- Art. 4 – Strutture didattiche
- Art. 5 – Ordinamento didattico generale dei corsi di studio
- Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 8 – Crediti Formativi Accademici
- Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative
- Art. 10 – Manifesto degli studi
- Art. 11 – Orientamento e tutorato
- Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

TITOLO III - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

- Art. 13 – Diploma Accademico di primo livello
- Art. 14 – Diploma Accademico di secondo livello
- Art. 15 – Diploma Accademico di Specializzazione
- Art. 16 – Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca
- Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, Master
- Art. 18 – Attività didattiche speciali e integrative

TITOLO IV - CARRIERE STUDENTESCHE

- Art. 19 – Iscrizione ai Corsi
- Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia
- Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 22 – Calendario Didattico
- Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
- Art. 24 – Esami e verifiche del profitto
- Art. 25 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 26 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
- Art. 27 – Attività didattiche speciali e integrative
- Art. 28 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

- Art. 29 – Immatricolazioni ed iscrizioni
- Art. 30 – Certificazioni
- Art. 31 – Tutela dei diritti degli studenti
- Art. 32 – Doveri didattici dei docenti
- Art. 33 – Associazioni e cooperative studentesche
- Art. 34 – Attività di collaborazione part-time

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 35 – Norme transitorie e finali
- Art. 36 – Responsabilità e pubblicità
- Art. 37 – Approvazione del regolamento didattico di Accademia
- Art. 38 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - 1.1 per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - 1.2 per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" di VITERBO, acronimo ABAV;
 - 1.3 per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - 1.4 per ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - 1.5 per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - 1.6 per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - 1.7 per Decreti Ministeriali, il D.M. 30 settembre 2009, n. 123 emanato ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso;
 - 1.8 per regolamenti didattici, i regolamenti adottati dall'Accademia di Belle Arti di VITERBO, redatti nel rispetto del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 e del D.M. 30 settembre 2009 n. 123 che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
 - 1.9 per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;
 - 1.10 per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico ed il diploma di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di Belle Arti;
 - 1.11 per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - 1.12 per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - 1.13 per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - 1.14 per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
 - 1.15 per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
 - 1.16 per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - 1.17 per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
 - 1.18 per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
 - 1.19 per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 30 settembre 2009, n. 123 ;
 - 1.20 per area disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, gli ordinamenti e le strutture didattiche dei corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di VITERBO.

TITOLO II - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3 - Titoli e corsi di studio

1. L'Accademia organizza, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio:
 - 1.1 corsi di diploma accademico di I livello
 - 1.2 corsi di diploma accademico di II livello
 - 1.3 corsi di diploma accademico di specializzazione
 - 1.4 corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca
 - 1.5 corsi di perfezionamento o master di primo e secondo livello
2. L'Accademia può organizzare altresì, i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - 2.1 corsi di perfezionamento breve;
 - 2.2 corsi di aggiornamento professionale;
 - 2.3 corsi di preparazione agli esami di stato;
 - 2.4 stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico - culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;
 - 2.5 corsi intensivi e di orientamento per studenti.
3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 4 - Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Accademia:
 - 1.1 i Dipartimenti;
 - 1.2 le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione;
 - 1.3 le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.
2. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico e l'Ente gestore.
3. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico e l'Ente gestore, per il funzionamento delle strutture didattiche, potrà essere prevista l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
4. I corsi di studio attivati sono definiti nelle tabelle allegate al presente regolamento quale parte integrante, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento
5. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono proposte, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti, emanate con decreto del Direttore e ratificate dall'Ente gestore.
7. L'Accademia assicura la formazione che si realizza nei Dottorati di ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
8. Corsi di studi interscuole, interaccademie e interuniversità possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.
9. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 11.
10. L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", disciplinato dallo Regolamento generale dell'Accademia.

Art. 5 - Ordinamento didattico generale dei corsi di studio

1. L'Ordinamento didattico determina l'offerta formativa complessiva dell'Accademia, distinguendola nei corsi di vario livello appartenenti alle scuole e ne attribuisce l'afferenza ai dipartimenti.

2. Negli ordinamenti didattici generali sono specificati:
 - 2.1 la denominazione dei corsi di studio;
 - 2.2 il dipartimento e la scuola di appartenenza;
 - 2.3 gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio;
 - 2.3 la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;
 - 2.4 l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso;
 - 2.5 eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

Art. 6 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di diploma accademico di I e II livello, dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione alla ricerca, dei master e dei corsi di perfezionamento, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.
2. Il regolamento didattico del corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e su delibera dell'ente gestore.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - 3.1 la denominazione del Corso di studi, la classe di appartenenza e la Scuola di afferenza;
 - 3.2 la durata del corso;
 - 3.3 i curricula offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - 3.4 l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - 3.5 gli obiettivi formativi specifici;
 - 3.6 le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - 3.7 la tipologia delle forme didattiche - anche a distanza - degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - 3.8 la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - 3.9 le regole sugli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione di studenti non impegnati a tempo pieno;
 - 3.10 le modalità di riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in altri corsi di studio dell'accademia o di altre accademie o università;
 - 3.11 ogni Scuola, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al vigente Regolamento didattico del corso.
4. L'insieme dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, una volta approvati, confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nel Manifesto degli studi dell'Accademia.

Art. 7 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale, ratificato dall'ente gestore, a partire dall'inizio del successivo anno accademico previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.
3. I Corsi di studi sono attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Accademia (Corsi di studi interscuole) o convenzioni tra diverse Accademie e Atenei (Corsi di Studi interaccademici o interuniversitari). I relativi regolamenti determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra i soggetti convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
4. I Corsi di studio sono attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livellonazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.

5. I corsi di secondo livello vengono istituiti solo nel caso siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.
6. I corsi di formazione alla ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 212/2005 sono attivati, su proposta dell'istituzione, con decreto del Ministro.
7. la proposta didattica relativa ai Master è trasmessa al Ministero per la verifica della coerenza con le linee guida appositamente predisposte dal CNAM.
8. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
9. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

Art. 8 – Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati "CFA".
2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura dell'impegno dello studente finalizzato all'apprendimento, comprensivo sia delle attività svolte in accademia che dello studio individuale. Ad ogni Credito Formativo Accademico corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata in 60 CFA secondo le norme vigenti per complessive 1500 ore.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, entrambi con eventuale lode.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, L'Accademia può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione del curriculum degli studi, dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso o abbia dato il suo assenso.
7. I regolamenti didattici dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e al possesso di competenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da enti o istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.
8. Nel caso di immatricolazione per trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Accademia, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Direttore sentito il Consiglio Accademico che valuta tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole, in mancanza di specifiche convenzioni e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
9. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il credito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione agli anni successivi al primo, con abbreviazione di Corso.
10. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 9 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.
2. I Regolamenti dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".
3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, possono essere previste opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
4. Gli studenti iscritti presso altre Accademie o Istituzioni di pari livello italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, su delibera del Consiglio Accademico. In tali casi è dovuto un contributo di frequenza. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
5. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, su delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori del Corso di studi. In tali casi è dovuto un contributo non superiore al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.

Art. 10 – Manifesto degli studi

1. Il Manifesto annuale degli studi è emanato entro il 30 aprile di ogni anno con decreto direttoriale, sentito il Consiglio Accademico e ratificato dall'Ente gestore. Il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - 1.1 il regolamento e l'articolazione didattica di ciascun corso di studio;
 - 1.2 le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - 1.3 i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - 1.4 le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - 1.5 l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
 - 1.6 Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica.

Art. 11 – Orientamento e tutorato

1. L'attività di orientamento e tutorato fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi. Essa assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali, migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza accademica e assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.
2. Il servizio di orientamento e tutorato viene realizzata da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico.
3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a predisporre la guida dello studente cartacea e online, a preparare materiale informativo sulle attività accademiche ed a curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno.
5. Il piano individuale delle attività di tutorato e orientamento, proposto dall'apposita commissione è approvato dal Direttore e ratificato dall'Ente gestore.

Art. 12 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i pro-

cessi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

3. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

Art. 13 – Diploma Accademico di primo livello

1. Il Diploma Accademico di primo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.
2. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. Per l'iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
4. I Regolamenti didattici di ciascun Corso definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
5. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
6. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.
7. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei Corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 14 – Diploma Accademico di secondo livello

1. Il Diploma Accademico di secondo livello viene conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello.
2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali e per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di diploma accademico di secondo livello fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.
5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello, non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.
6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma accademico di primo livello o di laurea con altri "curricula" o in altri corsi di primo livello dell'Accademia o di altre Accademie o Istituzioni di pari livello con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.
7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di diploma accademico di secondo livello ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
8. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti l'iscrizione e la frequenza dei corsi di secondo livello, lo studente che conseguirà il titolo di primo livello nella sessione straordinaria di febbraio può essere iscritto "con riserva" ed ammesso alla frequenza dei corsi di secondo livello. Al conseguimento del titolo di primo livello la riserva sarà

sciolta e l'iscrizione sarà definitivamente regolarizzata. Ove il conseguimento del titolo non avvenga entro la sessione straordinaria dell'anno precedente, l'iscrizione al corso specialistico decade.

9. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 CFA comprensivi di quelli già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l'ammissione al corso. I CFA vengono acquisiti secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

10. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 15 – Diploma Accademico di Specializzazione

1. Il Diploma accademico di Specializzazione viene conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/05.

3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione, la durata del corso ed il numero di crediti necessari per il conseguimento vengono fissati dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e l'ente gestore.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o di laurea ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

5. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

6. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

7. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del direttore dell'Accademia.

8. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. La durata normale dei corsi di specializzazione viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

9. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. I regolamenti didattici dei corsi disciplinano il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

Art. 16 – Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca

1. Il Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente.

2. Ha l'obiettivo di formare esperti nell'ambito di un particolare settore disciplinare di un'aggregazione di più settori, fornendo le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.

3. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Si accede ai corsi mediante concorso pubblico bandito dall'Accademia.

5. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

6. I corsi di formazione alla ricerca sono istituiti con decreto del Direttore previa approvazione del Consiglio Accademico.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, delibera in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei corsi di formazione alla ricerca e al finanziamento delle borse di studio per i corsi stessi.

Art. 17 – Corsi di perfezionamento scientifico, Master

1. L'Accademia può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del diploma accademico di primo livello o del diploma accademico di secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master.

2. L'offerta didattica dei diplomi di perfezionamento o master è specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

3. L'Accademia può attivare Master di I livello per cui occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di II livello per cui è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

4. Le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico, emanato con decreto direttoriale, ratificato dall'Ente gestore. La durata dei master non può essere inferiore ad una annualità ed al conseguimento di almeno 60 CFA

Art. 18 – Attività didattiche speciali e integrative

1. I corsi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.

2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.

Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

3. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.

4. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

TITOLO IV - CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 19 – Iscrizione ai Corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e i contributi da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi è indicata nel Manifesto degli studi, di cui al precedente Art.10.
2. Qualora per l'immatricolazione sia richiesto un esame di ammissione, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, salvo diversa determinazione ministeriale, entro il 15 ottobre precedente l'inizio dei Corsi. Gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.

Art. 20 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di studenti provenienti da altra Istituzione di pari livello, e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Accademico che:
 - 1.1 valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
 - 1.2 indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
 - 1.3 stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
 - 1.4 formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio Accademico, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Accademia di crediti acquisiti presso altre Istituzioni di pari livello può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico;
3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione.

Art. 21 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Accademia favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del responsabile dei rapporti internazionali, sentiti i coordinatori dei singoli corsi, sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
5. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico secondo le modalità stabilite all'art. 8 del presente regolamento, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.
6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
7. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
9. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 22 – Calendario Didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Direttore, sentiti il Consiglio Accademico e l'Ente gestore, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - 1.1 fermo restando che l'anno accademico inizia il 1° novembre e si conclude il 31 ottobre, le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di laurea, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
 - 1.2 l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - 1.3 le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - 1.4 deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - 1.5 gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso potranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali;
 - 1.6 il calendario degli esami deve essere reso noto almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, a tempo debito, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - 1.7 l'Accademia cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore dell'Accademia.
3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede i necessari requisiti di frequenza.

Art. 23 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi corrispondenti.
2. Oltre ai moduli didattici che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'attivazione di pre-corsi, corsi di sostegno, corsi estivi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Per ogni insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio:
 - 3.1 il settore scientifico-disciplinare (o più settori) di riferimento definito anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti;
 - 3.2 l'assegnazione di un adeguato numero di crediti;
 - 3.3 il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti;
 - 3.4 propedeuticità.
4. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti e attribuire singolarmente i crediti nell'ambito di ogni modulo.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
6. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.

Art. 24 – Esami e verifiche del profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa.
2. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che permettono il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti asse-

gnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) stabilite dal docente del corso), la votazione viene espressa in trentesimi. Possono essere individuate prove di verifica in itinere per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode che non dovrà essere valutata nel calcolo della media. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da tre membri, il primo dei quali è di norma il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia; il terzo è un altro Docente o cultore della materia.
7. Nel caso in cui le commissioni siano composte da più di due membri, possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno 2 membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.
8. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale.
10. Lo studente riprovato non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

Art. 25 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che deve comprendere la realizzazione di un elaborato e un'esposizione dinanzi ad una commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello i regolamenti prevedono, accanto a prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
5. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello, di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore, o da un suo delegato, e sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque da almeno cinque docenti.
7. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

8. Nei Corsi di studi interscuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.
9. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 26 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
2. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico. Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.
4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.
6. Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di corso.
7. In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, su proposta di apposita commissione nominata dal direttore, provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-isritto.
8. L'Accademia può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
9. Si considera studente ripetente:
 - 9.1 lo studente che entro la durata normale del Corso non avendo, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza per le attività formative considerate indispensabili dall'Ordinamento didattico ai fini del passaggio all'anno successivo, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - 9.2 lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti minimo che l'Ordinamento didattico prevede per passare all'anno successivo.
10. Lo studente ripetente non può iscriversi all'anno di corso successivo ed è tenuto ad iscriversi di nuovo allo stesso anno versando i contributi previsti. Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi.

11. Lo studente ripetente o fuori corso che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a frequentare di nuovo le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo corso di studi.
12. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto al solo pagamento dell'iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.
13. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
14. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 27 – Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei Corsi intensivi.
2. Le strutture didattiche, anche con il supporto del Centro Orientamento e Formazione e/o in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, possono attivare i seguenti servizi didattici integrativi:
 - 2.1 corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - 2.2 corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
3. L'Accademia può istituire:
 - 3.1 corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - 3.2 corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - 3.3 corsi di formazione professionale per laureati;
 - 3.4 corsi di formazione permanente;
 - 3.5 corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
 - 3.6 summer school.
4. L'Accademia può istituire Corsi IFTS, disciplinati da un apposito regolamento.
5. La partecipazione alle attività dei Corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.
6. L'Accademia organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 28 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - 3.1 comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - 3.2 comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio tutorato e orientamento;
 - 3.3 comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
 - 3.4 comunicazioni per via telematica a cura del servizio tutorato e orientamento.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

Art. 29 – Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e i contributi da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Consiglio Accademico, che delibererà in proposito.

Art. 30 – Certificazioni

1. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti Direttoriali sono definitivi.

Art. 31 – Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
2. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 32 – Doveri didattici dei docenti

1. Ogni Docente, nell'ambito del proprio incarico, è tenuto a svolgere la sua attività didattica secondo modalità opportunamente coordinate in sede di programmazione e nel rispetto della libertà di insegnamento. L'attività didattica può essere articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. I regolamenti didattici dei corsi specificheranno tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.
2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali sono previste le attività formative ad essi affidate, secondo un calendario stabilito.
3. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
4. Ciascun Docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione deve informare tempestivamente il Direttore, per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi e le modalità di recupero delle attività didattiche.

5. Ogni Docente titolare d'insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
6. L'Ente gestore approva annualmente il piano dei compiti didattici dei docenti e l'impegno orario previsto per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni in relazione alla natura delle attività formative affidate ed al monte ore annuo del docente sulla base delle proposte predisposte dal Direttore, con l'ausilio del Consiglio Accademico, in base alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio e in base ai settori disciplinari e alle competenze,
8. Può essere affidata ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che, in ogni caso, non deve compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica dei cultori della materia, dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Accademia.
9. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte, vidimato dal Direttore. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
10. Il registro viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibirlo, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.
11. Rientra tra gli obblighi dei docenti la partecipazione agli organi istituzionali, a commissioni, ad attività di orientamento e ad altre attività legate alla produzione artistica ed alla ricerca. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione.

Art. 33 – Associazioni e cooperative studentesche

1. L'Accademia indice, sulla base di apposito regolamento, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative di cui alla lettera d) dell'art.12 della Legge 390/91. Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.
2. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 34 – Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia può bandire concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche. L'amministrazione centrale e le strutture decentrate potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovrà essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. I regolamenti delle strutture didattiche assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. Allo scopo, fissano le equivalenze delle attività formative previste nei nuovi ordinamenti con le attività previste dai precedenti e rendono conseguentemente possibile l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui relativamente agli anni attivati nei nuovi corsi di studi. Provvedono, ove opportuno, alla istituzione di appelli aggiuntivi per gli studenti fruitori del vecchio ordinamento.
2. L'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica, procede ad una armonizzazione dei programmi didattici degli attuali corsi con quelli previsti nei nuovi corsi di studi.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono i crediti corrispondenti alle attività formative previste dagli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore dei nuovi, onde consentire l'eventuale opzione degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Allo scopo, ove necessario, rettificano i crediti attribuiti alle attività formative previste dai nuovi ordinamenti tenendo conto della valenza (obbligatoria, caratterizzante, opzionale) e del peso (annuale, semestrale) che esse avevano nel precedente ordinamento.
4. L'Accademia attribuisce agli insegnamenti non più previsti nell'ordinamento dei loro corsi di studi un numero complessivo di crediti di norma non superiore a quelli attribuiti alle scelte libere degli studenti dal regolamento del corso di studi.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti sono valutati in crediti secondo criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma e riconosciuti per il conseguimento della Diploma Accademico di Primo o di Secondo Livello. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata.
6. Agli iscritti ai Corsi di Diploma Accademico e alle scuole di specializzazione, che siano ammessi a frequentare un corso di Formazione alla Ricerca si applicano le norme previste dagli ordinamenti vigenti.

Art. 36 – Responsabilità e pubblicità

1. La responsabilità delle attività didattiche è delle persone alle quali esse sono direttamente affidate. Spetta alle strutture e agli organi individuali vigilare sullo svolgimento delle attività formative.
2. Tutti i procedimenti e le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione didattica sono diffuse nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, dal Regolamento generale dell'Accademia e dai Regolamenti di scuola.

Art. 37 – Approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia

1. Il presente Regolamento, è disposto dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e ratificato dall'Ente gestore, ed è approvato con decreto del Direttore AFAM. In seguito all'approvazione il Regolamento è adottato con decreto del Direttore.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 38 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono disposte dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e ratificate dall'Ente gestore ed emanate con decreto del Direttore previa approvazione ministeriale.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituto.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Al Direttore
Accademia di Belle Arti l.r."L. da Viterbo"
Via Col. Moschin, n.17
01100 VITERBO

Oggetto: D.D.G. 28 novembre 2013, n. 2444 : approvazione Regolamento didattico.

Si trasmette copia conforme del decreto direttoriale 28 novembre 2013, n. 2444 , con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, il Regolamento didattico generale di codesta Istituzione.

Il DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'art.10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'art.10 del citato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che i predetti Regolamenti Didattici sono approvati dal Ministero;

VISTO il D.M 3 luglio 2009, n.89, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il DD.MM 30 settembre 2009, n 123 e 15 settembre 2010, n.172, con i quali, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il D.M 23 novembre 2009, n.158, con in il quale è stata definita, in applicazione dell'art.6 – comma 3 – del citato D.P.R. n.212/2005, la frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti;

VISTI il D.M. 30.4.2013, n.383, con il quale, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.P.R. 212/2005 sopra citato, sono stati riordinati i corsi di studio di primo livello già attivati dall'Accademia di Belle Arti di Belle Arti legalmente riconosciuta "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento didattico generale trasmesso, per la successiva approvazione ministeriale, ai sensi dell'art.10 del sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "*Lorenzo da Viterbo*" di Viterbo;

VISTA la nota prot. 8713 del 22 ottobre 2013 con la quale questa Direzione Generale ha formulato rilievi ed osservazioni sul regolamento didattico presentato;

VISTA la nota prot. AB13_0594, del 28 ottobre 2013, con la quale dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "*Lorenzo da Viterbo*" di Viterbo, ha trasmesso il regolamento didattico modificato sulla base delle predette osservazioni;

AQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di Valutazione, ai sensi dell'art.11, comma 5, del DPR. n. 212/2005;

VERIFICATA la conformità del Regolamento didattico presentato dall'Istituzione ai requisiti indicati con D.P.R. n.212/2005;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del Regolamento didattico generale proposto dall'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "*Lorenzo da Viterbo*" di Viterbo;

DECRETA

Art.1 – E' approvato il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "*Lorenzo da Viterbo*" di Viterbo;

Art. 2 – Il predetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, sarà reso pubblico anche per via telematica.

Roma, li 28 NOV. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -

Viterbo, 1° giugno 2024

IL DIRETTORE

Vista la nota protocollo n. 9166 del 13/05/2024 della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR;

Visto il Regolamento generale dell'Accademia, allegato n. 1 alla presente Attestazione, approvato con Decreto della Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica protocollo n. 0002444 - 28/11/2013, allegato n. 2 alla presente Attestazione;

Vista la delibera n. 10 del Consiglio Accademico di questa Accademia di Belle Arti del 20 maggio 2024, allegato n. 3 alla presente Attestazione;

ATTESTA

che le modifiche apportate riguardano il solo Art. 16 –Dottorato di ricerca e che le stesse sono riferite esclusivamente ai punti indicati nella succitata nota n. 9166 del 13/05/2024, così formulato:

“ Art. 16 –Dottorato di ricerca

1. *Il dottorato di ricerca dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (d'ora in avanti anche “dotto-rato di ricerca AFAM”) fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.*

2. *La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:*

a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;

b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;

c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei “Principi per una formazione dottorale innovativa” approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di re-visione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria, la pubblica amministrazione, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

4. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di Dottorato, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente e attivate previa approvazione del Consiglio Accademico e dell'ente gestore, dopo autorizzazione del MUR.

5. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di per-sonale, strutture ed attrezzature idonei.

6. I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di

dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

7. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato AFAM, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

8. Sono organi del corso di dottorato il collegio del dottorato e il coordinatore.

9. Il collegio del dottorato di cui al comma 3 è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a non più di due collegi a livello nazionale.

10. La partecipazione dei docenti AFAM al collegio del dottorato AFAM attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

11. Il coordinamento del collegio del dottorato è affidato a un professore di ruolo. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

12. A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore scelto fra i componenti del collegio del dottorato afferenti all'Istituzione presso la quale è iscritto.

13. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di secondo livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti.

14. L'accesso ai Corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del corso.

15. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato e l'ammontare e il numero, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del Consiglio Accademico e dell'ente gestore.

16. L'Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tal caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

17. *Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.*

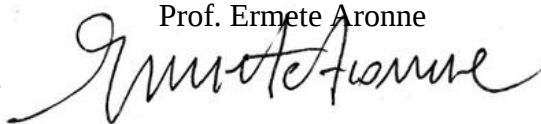
18. *Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e so-no rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'an-no successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'an-no successivo entro il 30 novembre I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.*

19. *Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Colle-gio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata*

di tutta la di autorizzazione documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa)."

IL DIRETTORE

Prof. Ermete Aronne



ALLEGATI

- Allegato n. 1: Regolamento generale dell'Accademia approvato con DD protocollo n. 2444 del 28/11/2013,
- Allegato n. 2: Decreto della Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, protocollo n. 2444 del 28/11/2013
- Allegato n. 3: Delibera n. 10 del Consiglio Accademico del 20 maggio 2024



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e, in particolare, l'art. 10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. b) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, "sui regolamenti didattici degli Istituti";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, recante "Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)";



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTO in particolare l'art. 5, comma 3 del predetto decreto ministeriale, il quale prevede che la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca debba contenere *“altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto”*;

CONSIDERATA l'esigenza dell'Istituzione di aggiornare il regolamento didattico inserendo un articolo dedicato al dottorato di ricerca, in adempimento alle disposizioni di cui agli articoli 7 commi 8 e 12; 8, comma 2; 11, commi 1 e 8 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 9166 del 13.05.2024 recante “Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni”, con la quale sono state fornite indicazioni relative all'adeguamento dei regolamenti didattici;

VISTO il Decreto direttoriale prot. n. DDG n.2444 del 28/11/2013, concernente l'approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione;

VISTA l'istanza presentata tramite il caricamento nella piattaforma dedicata, con la quale l'Istituzione Accademia di belle arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di Viterbo ha chiesto l'approvazione della modifica al Regolamento didattico limitatamente all'inserimento dell'articolo dedicato al dottorato di ricerca;

VISTA l'attestazione da parte dell'Istituzione che le modifiche apportate al testo di regolamento didattico sono esclusivamente riferite all'inserimento dell'articolo relativo ai dottorati di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio accademico dell'Istituzione, prot. n. 10 del 20/05/2024;

VISTO il parere favorevole del CNAM, delibera n 105, reso nell'adunanza del 12/06/2024;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

DECRETA

Art. 1

E' approvata la modifica del regolamento didattico dell'Istituzione Accademia di belle arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di Viterbo , con esclusivo riferimento all'introduzione dell'articolo dedicato ai dottorati di ricerca. Il testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento didattico, modificato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA